

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 25/11/2022) 12/01/2023, n. 627

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20564/2021 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. MERCALLI 15, presso lo studio dell'avvocato ANGELA PORCELLI, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

QUESTURA DI ROMA; MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

- intimati -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 28/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata il 28.5.2021, il giudice di pace di Roma ha respinto l'opposizione proposta da A.A., cittadino (Omissis), avverso il decreto d'espulsione prefettizio, emesso, nei suoi confronti, a norma dell'art. 13, comma 2, lett. c), TUI, in ragione di plurimi precedenti penali e di polizia da cui lo straniero era gravato (in particolare, sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pistoia a 16 anni di reclusione con misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, confermata in appello nel 2009) osservando che: lo straniero era stato condannato per omicidio volontario e risultava destinatario di misura cautelare in carcere in data 9.6.16 per violazione dell'art. 416 c.p., e per porto d'armi; la ritenuta pericolosità sociale dello straniero precludeva dunque l'ingresso e la permanenza dello stesso in Italia, a norma dell'art. 5, comma 5, e art. 4, comma 3, TUI (a tenore di quest'ultima norma, la condanna per i reati ivi indicati - tra cui l'omicidio doloso - implica un divieto assoluto di ammissione in Italia); non vi era prova dell'inespellibilità dello straniero a norma dell'art.

19 TUI; infine, il diniego del nulla-osta da parte dell'autorità giudiziaria non determinava l'illegittimità del decreto d'espulsione, ma solo la sospensione dell'esecuzione dello stesso.

Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi. Non si costituita la parte intimata.

Motivi della decisione

Il primo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo in quanto il giudice di pace aveva esaminato i soli precedenti penali, senza verificare l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, né il suo sostentamento da parte della zia e il rapporto con quest'ultima.

Il secondo motivo denuncia la violazione delle norme del TUI dirette a preservare i rapporti familiari, avendo il giudice di pace omesso di esaminare la documentazione prodotta al fine di dimostrare il rapporto del ricorrente con la zia la quale lo ospitava e aveva dichiarato la propria disponibilità a prendersene cura.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la procura alle liti allegata al ricorso non può dirsi speciale, a norma degli artt. 365 c.p.c. e segg., non indicando il provvedimento impugnato e la volontà di ricorrere in cassazione. Invero, tale procura contempla la delega al difensore a rappresentare e difendere il ricorrente "nel presente procedimento in ogni sua fase e grado, e in ogni atto ad esso inerente e conseguente, ivi comprese le opposizioni, le esecuzioni e le opposizioni alle esecuzioni.", conferendo tutti i poteri ex art. 84 c.p.c., "compresi quelli di incassare, di quietanzare, di conciliare, di transigere, di fare e accettare rinunzie agli atti del giudizio e di farsi sostituire".

Al riguardo, occorre che la procura per il giudizio di cassazione: a) sia stata rilasciata in data successiva alla pronuncia impugnata, potendo solo in quel momento dirsi sorto l'interesse ad impugnare; b) conferisca espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata; c) sia anteriore o coeva alla notifica del ricorso (Cass. 13263/2020; n. 5517/2019; n. 18834/2017; S.U., n. 11531/2009); non è invece necessario che sia stata conferita prima della stessa stesura dell'impugnazione (Cass. n. 11533/1998 ; n. 4038/1999).

In particolare, è principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione allorché la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali, ovvero non contenga lo specifico riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio per il quale viene utilizzata, essendo insufficiente il riferimento a tutte le fasi e gradi del processo (Cass., n. 28146/18 ; n. 4069/20; n. 905/21; 24671/22 ).

Nel caso concreto, come detto, la procura prodotta è generica, non contenendo il riferimento alla sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2023